

Testo art.334 del Codice P.T. di frequenze - Impieghi consentiti.

Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, può, con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per i seguenti scopi: agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna; a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie;

3. per i collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio tra diversi punti di una stessa nave;

ad attività sportive ed agonistiche;

5. per telecomandi dilettantistici;

6. per ricerca di persone con segnali acustici;

7. in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

8. per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempre ch  risultino escluse la possibilit  di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalit  degli ascoltatori.



Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:

- a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare debbono corrispondere relative anche alle antenne esterne, alle quali gli apparecchi possono collegarsi. Non   ammesso l'uso di antenne direttive;
- b) i limiti massimi di potenza;
- c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli apparecchi per attestarne l'avvenuta omologazione da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ai fini del presente decreto.

I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati dal regolamento. Non   richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della CEE ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione, attivit  professionali o economiche per il cui svolgimento   consentito, a condizione di reciprocit , l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti.

Nell'atto di concessione potr  essere prevista l'utilizzazione di pi  apparecchi, nonch  l'uso dei medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto dal n.8, familiari del concessionario.

La concessione ad enti potr  anche estendersi all'impianto ed all'uso di una stazione di base.

La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusivit  delle frequenze riservate, n  diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati.